

**Ministero dei Trasporti - Dipartimento dei Trasporti Terrestri
Circolare 21 maggio 1999, n. 30/99**

Rinnovo delle patenti di guida rilasciate in Italia, i cui titolari hanno stabilito la loro residenza in altro Stato membro.

Nel caso in cui il titolare di una patente di guida rilasciata in Italia si stabilisca in un altro Stato membro e qui il documento scada di validità, competente al rinnovo è esclusivamente l'autorità dello Stato della nuova residenza.

Infatti, lo Stato che ha rilasciato la patente, in generale, non può essere competente ad applicare le sue regole nazionali all'estero, secondo il principio di territorialità.

L'art. 1, comma 3, della Direttiva n.91/439/CEE stabilisce che gli Stati membri possono imporre le loro regole nazionali concernenti il periodo di validità delle patenti solo ai titolari che sono effettivamente residenti nello Stato membro.

Per i titolari di patente di guida italiana che trasferiscono la loro residenza in uno Stato membro non si applicano dunque le disposizioni precisate nella circolare n.107/97, recante; "Rinnovo di validità di patente di guida all'estero".